

COMUNE di FAENZA

VARIANTE AL PIANO DELLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PAE '98
(Variante al PRG n° 48)

ADOTTATA	ATTO C.C. n°	2783/167	DEL	25.06.2009
CONTRODEDOTTA	ATTO C.C. n°	4700/275	DEL	29.10.2009
APPROVATA				
PUBBLICATA	B.U.R. n°	205	DEL	02.12.2009

Adeguamento alle previsioni del
Sovraordinato Piano Infraregionale
delle Attività Estrattive
della Provincia di Ravenna

Sindaco:
Claudio Casadio

Dirigente Settore Territorio:
Arch. Ennio Nonni

Progettista:
Geol. Alessandro Poggiali

**Assessore alle Politiche
del Territorio:**
Donatella Callegari

**Responsabile
del Procedimento:**
Arch. Mauro Benericetti

Collaboratori:
Geom. Antonello Impellizzeri

TAV.
2

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

Ottobre 2009

INDICE

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO	1
ART. 2 NORME GENERALI	1
ART. 3 VALIDITA' TEMPORALE	2
ART. 4 ELABORATI COSTITUTIVI	2
ART. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 6 MODALITA' DI ATTUAZIONE	4
ART. 7 PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA.....	4
ART. 8 AUTORIZZAZIONE	4
ART. 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	6
ART. 10 CONVENZIONE	9
ART. 11 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 12 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 13 DECADENZA	11
ART. 14 TARIFFE E CONTROLLI	11
ART. 15 DIFFIDA	12
ART. 16 REVOCA E SOSPENSIONE	13
ART. 17 INTERVENTI D'UFFICIO	13
ART. 18 VIABILITA'	13
ART. 19 PASSI CARRAI	14
ART. 20 IMPIANTI E MANUFATTI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE IN LOCO	14
ART. 21 SORVEGLIANZA	14
ART. 22 IMPREVISTI	14
ART. 23 PROTEZIONE VISIVA E SCHERMATURA	15
ART. 24 IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE	15
TITOLO II	16
MODALITA' DA OSSERVARSI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI	16
ART. 25 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE	16
ART. 26 SCARPATE DI ESCAVAZIONE E DI FINITURA.....	16
ART. 27 DISTANZA DALL'ORLO DI ESCAVAZIONE	17
ART. 28 RISPETTO DI ALBERATURE DI PREGIO	18
ART. 29 RISPETTO DI EDIFICI E COSTRUZIONI DI VALORE ARCHITETTONICO, STORICO E AMBIENTALE	18
ART. 30 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO O ARCHEOLOGICO	19
ART. 31 RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI.....	19
TITOLO III	20
SICUREZZA SUL LAVORO, DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E RECUPERO DELLE AREE DI CAVA	20
ART. 32 ADOZIONE DI ADEGUATI ACCORGIMENTI PER IMPEDIRE L'IMBRATTATURA DELLE STRADE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CAVA	20
ART. 33 INADEGUATEZZA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA AL TRASPORTO PESANTE DEL MATERIALE DI CAVA.....	20
ART. 34 DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CAVA E MISURE DI SICUREZZA.....	21
ART. 34 bis RISCHI EMERGENTI.....	22
ART. 34 ter CONTENIMENTO DEL RUMORE.....	22
ART. 35 RECUPERO DELLE AREE DI CAVA ABBANDONATE	22

ART. 36 CATEGORIE DEI LAVORI DI RIASETTO DELLE CAVE	23
---	----

TITOLO IV	24
------------------------	-----------

VIGILANZA E SANZIONI	24
-----------------------------------	-----------

ART. 37 VIGILANZA	24
-------------------------	----

ART. 38 VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA MINERARIA.....	24
--	----

ART. 39 SANZIONI	24
------------------------	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Applicazione del Piano

Ai sensi della L.R. 17 del 18/7/1991 e successive modificazioni, la disciplina del territorio del Comune di Faenza in materia di cave e torbiere è regolata dalle presenti norme.

La documentazione tecnico-amministrativa e le procedure di approvazione del PAE sono descritte nella Circolare Regionale n. 4402 del 10.06.92.

Il Comune di Faenza, attraverso il presente strumento di pianificazione (PAE) concorre all'attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla L.R. 17/91 e successive modificazioni e integrazioni ed alle presenti norme.

Le disposizioni descritte negli articoli che seguono varieranno automaticamente in caso di modificazioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 2

Norme generali

Il Comune di Faenza è dotato di PAE con Delibera del Consiglio Comunale n. 5540/329 del 27/05/1981, controdedotto con Delibera Consiliare n. 5350/506 del 03/06/1982, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 4774 del 27/09/1983. Tale PAE viene adeguato in base alle presenti norme che sono lo strumento che disciplina le attività estrattive del territorio comunale in conformità alle destinazioni di zona del "Piano delle Attività Estrattive" nel rispetto della L.R. 17/91 e del PIAE della Provincia di Ravenna adottato il 14/12/1993 e controdedotto il 7.3.1995 ed approvato definitivamente con Delibera Regionale N.1746 del 23/07/1996.

Il PAE recepisce i poli sovracomunali identificati dal piano infraregionale in base alle prescrizioni e con le modalità di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIAE della provincia di Ravenna.

Il PAE inoltre tiene conto delle direttive, di cui all'art. 13 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione del PIAE, relativamente all'incentivazione all'uso di materiali alternativi e sostitutivi.

Il Comune di Faenza, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91 e dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIAE della provincia di Ravenna, predispone un prospetto riepilogativo del quantitativo di materiale estratto nell'anno.

Tale prospetto sarà alla base del versamento che il comune deve effettuare alla Provincia e alla Regione, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della L.R. 45/93 e successive modificazioni.

Chiunque non rispetti le presenti norme è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 17 del 18/7/91, art. 22, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge.

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi urbanistiche, ai relativi regolamenti edilizi e alle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3 **Validità temporale**

La validità del Piano è di 10 anni a partire dalla data di adozione; la sua attuazione sarà sottoposta a verifica per quanto attiene l'evoluzione dei fabbisogni e la dinamica dell'offerta entro cinque (5) anni dalla data stessa di adozione.

La stima dei fabbisogni copre il decennio 1998-2007.

Alle procedure di verifica del PAE si darà avvio almeno un anno prima per quanto riguarda la scadenza quinquennale e almeno due anni prima per quanto riguarda la scadenza decennale.

Le varianti al presente Piano sono adottate ed approvate ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 come modificato dalla L.R. 6/1995.

Art. 4 **Elaborati costitutivi**

Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione generale con:
 - descrizione del sistema fisico, dell'offerta di inerti, della domanda e della relativa documentazione cartografica;
 - stato attuale e relativa documentazione cartografica;
 - stato di progetto e relativa documentazione cartografica;

2) norme tecniche di attuazione;

Le sole tavole n. 9.1, 9.2, 10.1 e 10.2, in scala 1:5.000, hanno valore normativo.

Per qualsiasi altro elemento normativo non contenuto nelle presenti norme, vale quanto prescritto nelle norme di attuazione del PRG vigente, salvo diverse disposizioni di legge.

Vengono di seguito riportati gli elaborati costitutivi del PAE 1998:

- R 1 Relazione Generale
- R 2 Relazione Agro-vegetazionale e paesistica
- Tav. 1 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 2 Carta geomorfologica e geologico-giacimentologica
- Tav. 3 Schema idrogeologico e freaticometrico
- Tav. 4 Idrologia e tavola d'acqua
- Tav. 5 Stato attuale: Zonizzazione delle aree incluse nel P.A.E. comunale vigente
- Tav. 6.1 LOCALITA' TEBANO: Geolitologia e permeabilità superficiale
- Tav. 6.2 LOCALITA' MARZENO: Geolitologia e permeabilità superficiale
- Tav. 7.1. LOCALITA' TEBANO: Carta dei suoli
- Tav. 7.2 LOCALITA' MARZENO: Carta dei suoli
- Tav. 8 STATO DI FATTO: Variante Generale P.R.G. '96
- Tav. 9.1 LOCALITA' TEBANO: Stato di progetto
- Tav. 9.2 LOCALITA' MARZENO: Stato di progetto
- Tav. 10.1. LOCALITA' TEBANO: Carta dei ripristini
- Tav. 10.2 LOCALITA' MARZENO: Carta dei ripristini
- Tav. 11 Ambiti di possibili miglioramenti fondiari

Art. 5

Campo di applicazione

L'esercizio di una cava è configurabile quando l'estrazione del materiale avviene in modo organizzato e continuativo e non rientrano in tale nozione gli spalamenti e gli sbancamenti di terreni eseguiti in preparazione di costruzioni, per miglioramenti fondiari agricoli e per i materiali di risulta dall'esecuzione di opere idrauliche.

L'attività estrattiva è legata all'utilizzazione industriale del materiale estrattivo, vale a dire l'esercizio di una specifica attività di impresa nell'ambito della quale la coltivazione del giacimento risulti preminente rispetto alle altre utilizzazioni del fondo interessato, costituendo l'oggetto e lo scopo dell'attività imprenditoriale.

Per eventuali interventi in aree golenali per obiettivi di sistemazione idraulica, manutenzione e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, si dovrà fare riferimento all'apposita circolare regionale n. 9321 del 27.11.1992, nonché alle specifiche direttive della Autorità di Bacino e dell'Autorità Idraulica competente.

Per impianti di prima lavorazione, ai fini del presente Piano delle Attività Estrattive, si intendono:

- gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi, selezione e confezione di sabbia;
- gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e caricamento di materiali.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi meccanici impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Art. 6

Modalità di attuazione

Il P.A.E. comunale si attua mediante procedura di verifica (screening) o di valutazione di impatto ambientale (via) come stabilito dall'Art. 4 della L.R. 9/1999. Successivamente il Comune rilascia autorizzazione convenzionata.

I contenuti dell'autorizzazione e della convenzione sono stabiliti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91.

Art. 7

(Abrogato ai sensi dell'Art. 30 comma 3 della L.R. n. 9/1999)

Art. 8

Autorizzazione

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Sindaco o suo delegato, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle Attività Estrattive, su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 10.

L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale dell'area;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

L'autorizzazione alla coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

Le autorizzazioni per le migliorie fondiari e le opere di trasformazione e modificazione del territorio potranno essere concesse limitatamente alle aree individuate nella TAV. 11 – “Ambiti di possibili miglioramenti fondiari”. Tali aree sono rappresentate generalmente dalle zone agricole di cui agli artt. 13, 14, 16 e 17 delle D.d.A. del PRG 1996. Restano pertanto escluse dalla autorizzazione all'asportazione di inerti, quando non espressamente indicato dalla normativa di P.R.G., dalle Norme di P.A.E. e da altre leggi o regolamenti, le seguenti aree o zonizzazioni di P.R.G.:

- Centri urbani perimetrali di cui all'art. 13 L.R. n. 47/78
- Zone di tutela naturalistica – art. 16.2
- Perimetro del Parco fluviale – art. 16.3
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale – art. 16.4
- Ambiti di conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio – art. 25

e nelle sottozone individuate come:

- Boschi
- Zone calanchive e/o a pendenza accentuata
- Singolarità geologiche, aree umide e risorgive
- Perimetro di tutela della centuriazione romana – art. 30.

La rappresentazione di tali aree nella TAV. 11 risulta pertanto indicativa e per l'esatta definizione dei perimetri viene fatto riferimento anche alla cartografia a scala di maggior dettaglio del P.R.G. '96.

Le autorizzazioni per le migliorie fondiari potranno essere rilasciate limitatamente ai casi seguenti:

- asportazione di materiale ghiaioso-sabbioso, per una potenza massima di 1,5 m da piano campagna, con reintegro alla quota di piano campagna mediante terreno agrario più idoneo alle colture agricole e comunque secondo le modalità prescritte dagli uffici comunali e dall'allegato B delle N.T.A. del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna; il limite massimo di materiale estraibile per ciascuna autorizzazione è fissato in 15.000 mc;
- realizzazione di bacini idrici;

Le autorizzazioni per le opere di trasformazione e modifica alla morfologia del territorio potranno essere rilasciate in conformità di quanto previsto dal P.T.C.P. della Provincia di Ravenna con particolare riferimento alle carte del P.T.C.P. contrassegnate dal n° 2 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico – culturali" e delle tavole n° 4.A "Tutele: natura e paesaggio" del P.S.C. adottato dal Comune di Faenza e limitatamente ai casi seguenti:

- asportazione di dossi che si elevano dalla quota del piano campagna;
- asportazione di terreni pensili venutisi a creare a seguito di sbancamenti;

Tali interventi saranno autorizzati solo se motivati e documentati da specifiche relazioni agro-zootecniche ed idrogeologiche che evidenzino le caratteristiche del suolo e della falda freatica, nonché la necessità di intervento a fini agronomico-produttivi nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e del presente P.A.E., come pure delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

L'approvazione sarà subordinata ad adeguata fidejussione a garanzia dell'effettiva realizzazione degli interventi di progetto, da approvarsi in regime di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.

Art. 9

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione **convenzionata** è corredata da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;

- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica dell'area di influenza della cava, con particolare riferimento alle condizioni presenti e conseguenti all'attività estrattiva anche in riferimento alle interferenze con la falda sotterranea;
- e) piano di coltivazione della cava;
- f) progetto di sistemazione della zona durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- g) proposta di convenzione redatta in riferimento all'art. 12 della L.R. 17/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
- i) programma economico-finanziario;
- l) documentazione fotografica;
- m designazione del Direttore Lavori ai sensi del D.P.R. 128 del 9/4/1959;
- n) esenzione dal vincolo idrogeologico rilasciata dall'Amministrazione Provinciale per le aree ricadenti in zona di vincolo;
- o) progetto del piano di analisi e delle attività ad esse connesse da effettuare per il recupero della cava (v. Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna, All. B, punto 8);
- p) piano di fertilizzazione e di altre pratiche agricole (v. Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna, All. B, punto 9);
- q) relazione pedologica; (v. Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna, All. B, punto 10);
- r) scheda tecnica di sintesi; (v. Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna, All. B, punto 11);
- s) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

Documentazione occorrente per l'autorizzazione convenzionata per le migliori fondiari e opere di trasformazione e modifica della morfologia del territorio:

La documentazione per l'autorizzazione, redatta da tecnico abilitato, dovrà contenere:

- a) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica:
 - inquadramento geologico e giacimentologico dell'area;

- caratterizzazione stratigrafica del sito mediante indagini geognostiche e cartografia con la loro ubicazione;
- condizioni di stabilità presenti e conseguenti all'asportazione di materiale anche in riferimento alle possibili interferenze con la falda sotterranea;
- studio dell'assetto strutturale degli acquiferi superficiali e profondi, caratterizzazione idraulica delle falde (tipologia, portate, direzione e velocità di scorrimento, gradiente idraulico, tavola delle isobate e delle isofreatiche), definizione dei rapporti con i corsi d'acqua superficiali e individuazione delle zone di alimentazione.

b) Relazione agronomica-forestale:

- individuazione degli aspetti morfologici ed idrogeologici di interesse agronomico;
- descrizione dello stato attuale dell'utilizzazione del suolo e della composizione chimica dello stesso, con particolare riferimento al valore di PH, al tenore in sostanza organica, alla quantità di calcare totale e di calcare attivo;
- individuazione della massima profondità di escavazione da raggiungere;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento a fini agricoli dell'area a seguito dell'intervento;
- indicazioni sul ripristino agricolo.

c) Pianificazione dell'intervento:

- individuazione dell'area d'intervento definita da estratti della cartografia ufficiale e mappe catastali;
- documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
- stima del volume della copertura agricola;
- valutazione della consistenza del materiale da estrarre e da movimentare (computi metrici);
- descrizione della fase di asportazione nel tempo e sua modalità;

- rappresentazione planimetrica costituita da rilievo plani-altimetrico a curve di livello con equidistanza max di 1 m e capisaldi identificati e stabili;
- esecuzione di un congruo numero di sezioni di progetto longitudinali e trasversali con individuazione dei volumi interessati.

d) Progetto di sistemazione finale:

- ripristino della quota altimetrica preesistente al miglioramento, documentata mediante l'esecuzione di un rilievo plani-altimetrico finale con curve di livello con equidistanza di almeno 1 m in scala adeguata;
- le modalità di intervento e di sistemazione finale saranno decise sulla base dei progetti specifici; con particolare riferimento al tipo e alle caratteristiche del terreno di copertura, come da all. B delle N.T.A. del P.I.A.E. della Provincia di Ravenna.

E' comunque facoltà del Comune, qualora si renda necessario, richiedere completamenti ed integrazioni alla documentazione.

Art. 10 Convenzione

La convenzione, predisposta secondo lo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale (Delibera 70 del 21/1/1992), è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) ad adeguarsi agli indirizzi e alle prescrizioni ed agli indirizzi e linee Guida (all. B - PIAE) ed al successivo art. 35;
- f) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima (fideiussione).

Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una

somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo.

Tali somme sono utilizzate dal Comune medesimo (dopo aver devoluto il quindici per cento alla Provincia e il cinque per cento alla Regione) sulla base di un programma per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.

La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta Comunale. Il Sindaco o suo delegato provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area oppure, qualora sia stato ceduto il diritto di usufrutto sull'immobile, con la firma congiunta del nudo proprietario e dell'usufruttuario.

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8.

Art. 11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Il Sindaco o suo delegato trasmette la domanda del richiedente, completa di tutti gli atti tecnici ed amministrativi di cui all'art. 9 delle presenti Norme, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive.

La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco o suo delegato si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della L. 142 dell'8/6/1990.

Art. 12

Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a 5 (cinque) anni né, di norma, inferiore a tre anni.

E' ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco o suo delegato, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

Art. 13

Decadenza

Il Sindaco o suo delegato pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti, di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 17/91, del titolare dell'autorizzazione;
- b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco o suo delegato diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco o suo delegato valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L.R. 17/91.

Art. 14

Tariffe e controlli

I titolari di autorizzazione sono tenuti a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità al quantitativo di materiale utile estratto e alla tariffa definita dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91. Il calcolo dei volumi estratti va

presentato entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla situazione del materiale scavato al 30 ottobre.

I titolari di autorizzazione sono tenuti a presentare all' Ufficio Tecnico comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, significativi dello stato di fatto dei lavori riferito alla fine del mese di ottobre:

- cartografia dello stato di fatto con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del materiale estratto, del terreno agricolo e degli sterili;
- calcolo dei volumi dei materiali estratti e descrizione dell'avanzamento delle attività di cava rispetto alle previsioni di progetto;
- relazione sull'utilizzo dei materiali prodotti in cava, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava e attraverso perizia giurata.

La Ditta dovrà dare preavviso scritto di almeno 15 giorni al Ufficio Tecnico dell'inizio dei lavori di rilievo.

Il calcolo del volume utile estratto annualmente, in base alle modalità sopra descritte, viene utilizzato per verificare la quantità di materiale assoggettato alla tariffa di cui al primo comma.

Quando risulti, sulla base dei rilievi anzidetti, che il titolare dell'autorizzazione ha raggiunto la quota massima assegnata di materiale utile, anche in anticipo rispetto alle previsioni di progetto, l'attività estrattiva sarà considerata esaurita.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 15

Diffida

Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 della L.R. 17/91 prescrive:

- a) la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva nonché le modalità e i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 17/91;
- b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 17/91.

Con separato provvedimento il Sindaco o suo delegato commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della L.R. 17/91.

Art. 16

Revoca e sospensione

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco o suo delegato, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della L. 241 del 7/8/1990.

Con il medesimo provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo il Sindaco o suo delegato dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni indicate al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 17

Interventi d'ufficio

In caso di abbandono della cava o non rispetto del progetto di coltivazione e sistemazione approvato, il Comune interviene d'ufficio eseguendo i lavori di sistemazione necessari ed utilizzando a tal fine la fideiussione indicata nella convenzione.

Art. 18

Viabilità

Nella convenzione si dovrà garantire la manutenzione della viabilità interessata al traffico indotto dalle cave.

Art. 19
Passi carrai

Le cave devono essere provviste di idonei passi carrai, regolarmente autorizzati.

Art. 20
Impianti e manufatti destinati alla lavorazione in loco

Nelle aree destinate ad attività estrattiva possono essere rilasciate ad integrazione di quanto previsto dalla NTA del PRG e sulla base di quanto previsto dal Piano di coltivazione e dal Piano di sistemazione finale, permessi di costruire per opere di urbanizzazione e per costruzioni di impianti fissi e manufatti precari destinati alla prima lavorazione dei materiali estrattivi, deposito macchinari, attrezzi o simili, tenuta registri, servizi igienici e altri locali strettamente indispensabili al funzionamento della cava.

Art. 21
Sorveglianza

Per i controlli dovrà essere collocato almeno un caposaldo quotato ed alcuni picchetti di riferimento in numero e dislocazione adeguati all'esecuzione del controllo.

Vi sarà almeno un caposaldo quotato ed alcuni picchetti di riferimento in numero e dislocazione adeguati all'esecuzione del controllo.

Eventuali inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto definito nello schema di convenzione-tipo allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 21/01/92.

Art. 22
Imprevisti

Nel caso si verificano in fase di coltivazione condizioni differenti e non previste dai progetti presentati, il titolare della convenzione è tenuto a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione al Comune.

Eventuali inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 23

Protezione visiva e schermatura

Nel caso in cui la cava si trovi nelle vicinanze di strade pubbliche o di aree tutelate dal PTPR o comunque protette dalle NTA del PRG, deve essere eseguita una piantumazione di alberi o cespugli, per una fascia minima di 10 m, di verde utile a schermare le attività estrattive.

Art. 24

Impianti di trasformazione

Attraverso studi di pianificazione e programmazione sarà incentivato e favorito, per quanto possibile, l'utilizzo del materiale di trasformazione derivante da frantumazione di materiali lapidei di scarto, di risulta da demolizioni o scarti industriali o similari.

Attraverso studi di settore saranno approfondite le modalità e le tecnologie per l'uso mirato e l'ottimizzazione di tali materiali e degli inerti in genere.

Saranno altresì favoriti l'installazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa nazionale, regionale e dai Piani di Settore Provinciali e Comunali.

TITOLO II

MODALITA' DA OSSERVARSI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Art. 25

Tutela delle acque sotterranee

Regola fondamentale da rispettare nelle attività estrattive è quella di tutelare rigorosamente le falde e le acque di subalveo dagli inquinamenti solidi e liquidi.

Pertanto si debbono adottare le seguenti misure:

- a) rispettare la profondità massima di scavo di 15 m;
- b) usare, nei casi di tombamento, inerti che offrano sicure garanzie, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c) realizzare, se necessario, un'adeguata rete di scolo e drenaggio delle acque a monte e a valle della cava;
- d) adottare idonee misure atte ad impedire discariche abusive e l'accesso alle persone non autorizzate;

La non osservanza di tali disposizioni può comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 26

Scarpate di escavazione e di finitura

Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative ai fini della stabilità anche temporanea dei terreni con basso coefficiente di attrito, da definirsi caso per caso, in presenza di coltivazioni a fossa, la massima pendenza dei fronti di escavazione temporanea non potrà eccedere il valore di 45° nei terreni pelitici e il valore di 60° nei litotipi ghiaioso sabbiosi .

Fatte salve indicazioni geotecniche o stratigrafiche particolari maggiormente cautelative ai fini della stabilità a lungo termine dei terreni, o per determinate destinazioni d'uso, le scarpate di finitura dovranno avere pendenze non superiori al rapporto 2/3, (33° circa) e per ogni 5 m di dislivello possono essere impostate con banche orizzontali di 3 m di larghezza minima.

In ogni caso il progetto di coltivazione deve contenere le necessarie indagini geotecniche finalizzate alla conoscenza dei parametri fisici e geomeccanici dei terreni al fine di verificarne le condizioni di stabilità. In funzione dei medesimi

parametri andranno progettati i profili di scavo e sistemazione finale della cava al fine di conseguire le migliori condizioni di stabilità.

Art. 27

Distanza dall'orlo di escavazione

Nelle attività estrattive si devono rispettare i distacchi previsti dal D.P.R. 128 del 9/4/1959, art. 104, con le seguenti precisazioni ed estensioni, fatte salve eventuali diverse indicazioni e zonizzazioni del PRG e comunque nel rispetto delle distanze definite dal Nuovo Codice della Strada (art. 26, DPR 147 del 26.04.93):

- m 20 dal limite delle proprietà pubbliche o private circostanti misurati dal ciglio superiore del fronte di scavo. In nessun caso può essere inferiore alla distanza definita dall'art. 891 del C.C.;
- m 20 da strade comunali, da edifici pubblici e privati non disabitati e da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- m 30 dalle strade statali e provinciali, da sostegni o cavi interrati di elettrodotti e di linee telefoniche, da metanodotti e da reti fognanti;
- m 50 dai limiti delle aree ferroviarie ed aeroportuali, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali;
- m 60 dai limiti autostradali (DM 1/4/1968, n. 1404, artt. 3 e 4).

Tali distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

In particolare le distanze dovranno essere misurate:

- dal limite delle proprietà private circostanti;
- dal limite di proprietà per le ferrovie;
- dalla rete di recinzione delle autostrade;
- dal ciglio ai sensi dell'art. 2 e 4 del D.M. 1.4.1968, in attuazione dell'art. 1 della L. 765 del 6/8/1967 per le restanti strade pubbliche;
- dall'esterno delle condutture per fogne, acquedotti, metanodotti ecc.;
- dal piede dell'argine dei fiumi e dei canali arginati.

L'escavazione nelle aree di rispetto (ad eccezione degli interventi di sistemazione paesaggistica comunque ammessi anche in fascia di rispetto), così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, è subordinata al preventivo rilascio dello specifico decreto provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta

soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza della prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Le aree di franco devono risultare sgombre da qualsiasi tipo di materiale (rifiuti di cava, cappellaccio, materiali utili, attrezzature di cantiere od altro).

Le rampe di accesso alle cave non dovranno interferire sulle aree di franco né sulle scarpate di finitura.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi di ripristino delle sponde nelle aree utilizzate per attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del PAE (L.R. 13/1978).

Le distanze degli scavi dalle proprietà confinanti debbono comunque essere tali da non creare aggravii o danni alle proprietà dei terzi stessi.

Il Comune non si assume la responsabilità in riferimento ai distacchi e alle pendenze delle scarpate e si salvaguarda, in sede di autorizzazione, con la clausola "salvo diritti di terzi".

Art. 28

Rispetto di alberature di pregio

Tutte le alberature di pregio esistenti debbono essere conservate, per le restanti sono consentiti la rimozione e l'abbattimento. Il distacco minimo dal tronco all'orlo degli scavi dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta.

Non sono considerate alberature di pregio:

- pioppi e ibridi canadesi di qualsiasi natura;
- le robinie, i salici, noci, il pioppo bianco o nero, gli aceri, i ciliegi, gli olmi e i bagolari con diametro di tronco inferiore a m 0,40 ad un metro dal piano di campagna;
- gli altri frutteti di qualsiasi età e diametro e le siepi.

Art. 29

Rispetto di edifici e costruzioni di valore architettonico, storico e ambientale

Le fasce di rispetto degli scavi da edifici o costruzioni di valore architettonico, storico ed ambientale saranno stabiliti caso per caso, previo il parere della Commissione Edilizia Integrata del Comune e in ogni caso non dovranno mai essere inferiori a m 30.

Dovranno essere salvaguardati, oltre ai fabbricati, anche gli spazi di pertinenza delle costruzioni (corti, parchi, viali, fabbricati minori).

Eventuali proposte di demolizione di edifici esistenti restano subordinate al rilascio di regolare concessione edilizia da parte del Comune.

Art.30

Rinvenimento di cose di interesse storico o archeologico

Nel caso che durante i lavori di estrazione venissero alla luce reperti di carattere archeologico, storico ecc., la ditta è obbligata a sospendere immediatamente i lavori, informando ai sensi di legge l'Autorità competente, in tal caso la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.

La stessa comunicazione dovrà essere inviata al Sindaco o suo delegato.

La ditta è tenuta a collaborare con l'eventuale fornitura di mano d'opera e mezzi alla rimozione dei reperti.

I lavori potranno essere ripresi solo previo benestare dell'Autorità competente.

Art. 31

Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della convenzione venissero alla luce ordigni bellici o oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale rinvenimento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Sindaco o suo delegato.

I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità militare.

TITOL O III

SICUREZZA SUL LAVORO DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE RECUPERO DELLE AREE DI CAVA

Art. 32

Adozione di adeguati accorgimenti per impedire l'imbrattatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi della cava

La ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di risistemazione della cava, ad evitare che i propri mezzi sporchino le pubbliche vie. A tal fine essa è tenuta alla pulitura delle strade, adottando idonei accorgimenti per evitare tali inconvenienti.

In caso di continua inadempienza, il Comune può imporre alla ditta l'adozione dei soprammenzionati accorgimenti entro un termine massimo. L'inadempienza e l'inosservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di estrazione. In tal caso la pulitura sarà fatta direttamente dal Comune, che provvederà ad addebitare l'onere della spesa alla ditta stessa.

Art. 33

Inadeguatezza della rete viabile pubblica al trasporto pesante del materiale di cava

Considerate le eventuali disposizioni in materia, già applicabili da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle reti stradali, il Comune in caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante (resistenza delle massicciate, larghezza dei corpi stradali e dei manufatti, raggi di curvatura ecc.) può imporre alla ditta, entro 90 giorni, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla funzionalità della rete stessa allorché riscontri danneggiamenti provocati dagli automezzi della ditta.

Nel caso che, entro i termini imposti, la ditta non provveda al ripristino ed agli adeguamenti suddetti, il Comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno addebitate alla ditta stessa. E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo riscontri necessario, imporre, per gli automezzi pesanti diretti o provenienti da cave o da

impianti di lavorazione, l'uso di percorsi più idonei allo scopo di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Gli accessi carrai devono essere idonei e corredati di opportuna segnalazione.

Art. 34

Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza

Negli atti autorizzativi è obbligatorio prevedere la perimetrazione delle aree di cava con una recinzione idonea a garantire la sicurezza degli estranei allo svolgimento dei lavori e capace di evitare incidenti ed intrusioni o lo sversamento di rifiuti nelle aree di coltivazione delle cave. Sono possibili deroghe se motivate da ragioni di sicurezza pubblica o su considerazioni paesaggistiche territoriali, di inaccessibilità o di altre prerogative ambientali dei luoghi.

L'area di cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m, e protetta con dispositivi idonei a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate anche al fine di garantirne l'incolumità.

In generale dovranno essere adottati nelle cave metodi di estrazione di assoluta sicurezza. Inoltre, considerate le disposizioni di legge in merito all'attuazione della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee recepita dal D.L. 624/96, la Ditta che gestisce l'attività estrattiva ha l'obbligo di redigere il Documento di Sicurezza e Salute secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.L. 624/96 e dagli artt. 29 e 31 del P.I.A.E. 2009.

E' obbligatorio, quando le cave siano distanti oltre 500 m dall'impianto di lavorazione dell'estratto, l'installazione di idonei locali prefabbricati per il ricovero delle maestranze, dotati di servizi igienici, punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso.

Il Comune nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria e delle norme d'igiene e sicurezza del lavoro ha la facoltà di sospendere l'attività estrattiva d'intesa con le autorità competenti, fino a quando i motivi di pericolo sulle maestranze e su terzi non siano rimossi a spese della ditta.

In particolare si ribadisce che la viabilità interna deve offrire le più ampie garanzie soprattutto al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, sottofondo, tipo di tracciato.

Art. 34 bis
Rischi emergenti

Nel caso di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

Art. 34 ter
Contenimento del rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava ed al trasporto degli inerti in corrispondenza degli edifici limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Dovrà inoltre essere definito il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica di cui al DPCM 01/03/1991.

Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico, in sede di Verifica (screening) o di Valutazione di impatto ambientale, dovrà essere redatta una specifica Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A), secondo le indicazioni dell'ARPA.

Art. 35
Recupero delle aree di cava abbandonate

Interpretando lo spirito delle leggi regionali in materia che tendono ad ottenere da parte delle ditte il riassetto ed il recupero produttivo delle aree che l'attività estrattiva ha alterato, il Comune obbliga il recupero delle aree scavate ed abbandonate. Per

tali aree è facoltà della ditta, anziché sottostare all'onere di sistemazione, cedere gratuitamente l'area della ex cava al Comune, che ne provvederà al riassetto per fini pubblici a proprie spese nell'ambito di progetti specifici finalizzati al recupero delle cave abbandonate, utilizzando allo scopo le somme di cui al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17/91 e successive modificazioni. Resta comunque facoltativa, da parte del Comune, l'accettazione di tale condizione.

Art. 36

Categorie dei lavori di riassetto delle cave

Il riassetto delle cave comporta una serie di lavori raggruppabili in tre categorie:

- sistemazione del sottosuolo (tombamenti), ricostruzione di scarpate ecc.;
- sistemazioni superficiali del suolo, rimodellamento superficiale, sistemazione delle rive ecc.;
- sistemazioni del soprassuolo, ricostruzione vegetazionale ecc.

Ai fini del calcolo dell'onere per la garanzia fideiussoria, ogni convenzione che stabilisce un determinato riassetto e riutilizzo dell'area deve indicare la serie di lavori per i quali, con riferimento alla situazione di mercato, è possibile definire un prezzo.

L'importo di questo onere va sommato agli altri di cui al primo comma dell'art. 10 per la costituzione dell'importo totale da garantire con la fideiussione

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37

Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 17/91, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione e nella convenzione sono svolte dal Comune.

Art. 38

Vigilanza in materia di polizia mineraria

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 128 del 9/4/1959, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo comma del presente articolo, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta Regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministero e al Prefetto dal citato D.P.R. 128/59. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 547 del 27/4/1955, ai D.P.R. 302/1956 e 303/1956, nonché al D.P.R. 128/59 e successive integrazioni o modificazioni, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali così come disciplinati dalla L.R. 33 del 22/10/1979 e della L.R. 33 del 7/9/1981.

Art. 39

Sanzioni

Chiunque svolga le attività previste dal primo comma dell'art. 5 delle presenti norme senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a Euro 2.582,28.

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

- a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91: una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Euro 1.549,37;
- b) negli altri casi: una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.549,37 e non superiore a Euro 10.329,14, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c), comma 4, art. 11, della L.R. 17/91, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.

Il valore commerciale di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è determinato in base ai listini della Camera di Commercio di Ravenna vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Euro 516,46 e non superiore a Euro 1.549,37.

In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco o suo delegato provvede d'ufficio e a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 639 del 14/4/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 21 del 28/4/1984.